

Roma, 5 maggio 2024

A Commissioni Riunite
1^a e 3^a del Senato

Oggetto: Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Parere su A.S. n. 1053.

Coerentemente alla richiesta pervenuta via email a questa APCSM, si partecipano gli elementi propositivi scaturenti da un costruttivo confronto con personale dirigenziale sindacale impiegato nelle specifiche mansioni professionali interessate dall'iter del provvedimento. Il poco tempo a disposizione non permette una disamina accurata dei vari aspetti, ma è comunque volontà di questo sindacato rappresentativo dare riscontro all'interesse mostrato da codeste Commissioni destinatarie.

1

Nelle pagine che seguono sono riprodotti in tabella i commi di cui all'art. 2 di competenza, con le valutazioni e modifiche ritenute propositive dagli scriventi

Articolo 2 (Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)

Articolo 2 (Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 interviene sull'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) - che reca la disciplina dell'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri, articolandola nel Comando

Per quanto all'assetto introdotto dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 si propone la totale abrogazione dell'articolo 8-bis il quale prevedeva le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:

unità mobili e nel Comando unità specializzate. Ai sensi della disciplina vigente si tratta di Comandi ciascuno retto da Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. Al riguardo, si sottolinea che tale assetto ordinativo è stato introdotto dall'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di rendere maggiormente efficiente l'attività di comando e controllo in tali settori operativi dell'Arma dei Carabinieri. Come la relazione illustrativa mette in evidenza, tuttavia, tale assetto organizzativo non risulta ancora essere stato attuato. Ciò premesso, con la modifica in esame, si dispone l'accorpamento, in un'unica posizione, quella del Comando unità mobili e specializzate dell'Arma dei carabinieri, retta da un unico generale di corpo d'armata, delle due posizioni di vertice, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, secondo la normativa vigente, da due distinti generali di corpi d'armata. Lo scopo del ritorno all'assetto precedente al decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è, secondo la relazione illustrativa, quello di recuperare una posizione di impiego di un Generale di Corpo d'Armata, da destinare all'incarico di Manager Privacy, figura che assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei Carabinieri.

"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti";

b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi" sono sostituite dalle seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità";

c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:

"a) generali di divisione o di brigata: 1";

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:

"a) generali di divisione o di brigata: 1";

e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente: "a) generali di divisione o di brigata: 1";

f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:

"a) presidente: non inferiore a generale di divisione" con eccezione della modifica riguardante la lettera b) dell'articolo 174-bis, comma 2-ter, relativa alla variazione della denominazione.

La mancata attuazione delle modifiche introdotte nel 2022 testimoniano nei fatti l'inadeguatezza e l'anacronismo delle modifiche organiche di vertice introdotte nei comparti di Specialità dell'Arma dei Carabinieri. La costruzione di linee di Comando in posizione di vertice/grado paritetiche al Comando Generale appare in evidente contrasto con la pretesa di efficienza, peculiarità e produttività, propria dei Comparti di Specialità, assicurata negli anni precedenti alla modifica 2022 grazie anche alle agili linee di Comando che hanno esercitato funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei Comandi dipendenti, assicurando rapide e efficienti attività

nell'unitarietà dell'azione.

Tale agilità di Comando, rappresentata attualmente proprio dalla scissione di ambedue le divisioni poste rispettivamente al Comando di due Ufficiali Generali in virtù appunto delle tipologie di impiego che, tra la Divisione Speciale e la Divisione Mobile, sono notoriamente e diametralmente opposte. A tal proposito, l'assegnazione di un Generale (così come da attuale configurazione) al Comando di ciascuna Divisione resterebbe la scelta più funzionale in quanto ognuno di Essi meglio conosce esigenze, peculiarità e necessità dei Comandi dipendenti da ambedue le divisioni.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede invece che il vertice del comparto contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri possa essere, oltre che un generale di brigata, anche un generale di divisione

Rispetto alla previsione del comma 2 medesimo articolo 2, questa APCSM ritiene che la rimodulazione possa essere attuata come processo di riorganizzazione intesa a uguagliare la componente verticistica del comparto. Allo stesso modo si ritiene opportuno che sia formulata anche una normativa di impiego, evitando una progressione di carriera da generale di brigata a generale di divisione nella stessa posizione di Comando, in particolar modo in una specialità "pregiata" dal punto di vista funzionale qual è il Comando carabinieri Banca d'Italia;

3

Il comma 3 dell'articolo 2 consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato ora attribuita all'Arma dei Carabinieri. Ai sensi dell'articolo 124 del Regio decreto

Relativamente ai fondi da destinare al conto corrente fruttifero, in armonia a quanto previsto per i punti a): "il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili" e il punto b): "il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda" si partecipa invece l'analisi riguardo la destinazione dei proventi cui al punto c): "i proventi delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali"

PREMESSA

citato, infatti, presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia e delle finanze versa ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale. Al medesimo conto corrente devono altresì confluire, in sintesi: a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili; b) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda; c) i proventi delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali. Si ricorda che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) - attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle Foreste demaniali - al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della • Il Comando carabinieri Banca d'Italia A.S. n. 1053 Articolo 2 11 fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale. Le somme derivanti dalla disposizione di modifica (articolo 13 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni

Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale

Con la legge n. 68 del 22 maggio 2015 sono state introdotte nell'ordinamento significative novità in tema di reati ambientali ed in particolare:

- il titolo VI bis «dei delitti contro l'ambiente»;
- al libro II del codice penale e alla parte VI bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale»

Vi è stato da un lato l'inasprimento della disciplina dei delitti ambientali, dall'altro l'introduzione un sistema estintivo di alcuni reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. n. 152/2006 teso alla riparazione del danno ambientale. La nuova "Parte sesta-bis" introdotta nel TUA contiene quindi la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies) del tutto analoga a quella prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le disposizioni introdotte hanno realizzato un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni di natura penale mediante l'adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore ed il pagamento di una somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) nell'esplicamento della propria attività di vigilanza e contrasto ai reati ambientali, attraverso le proprie articolazioni dipendenti, applica le predette procedure estintive dei reati che si concretizzano di fatto con una "oblazione extraprocessuale" i cui proventi vengono attualmente versati in favore dello Stato attraverso il pagamento di un modello F23/F24 in assenza di specifica indicazione dell'Ente al quale effettuare il versamento, l'Ente/gli Enti beneficiari finali dei proventi delle sanzioni e

attribuite all'Arma dei carabinieri, dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.

l'eventuale vincolo di destinazione d'uso delle suddette somme. Al riguardo si propone di destinare anche i predetti proventi anche all'attività di vigilanza e controllo ambientale, con un loro eventuale vincolo di destinazione a favore del finanziamento di tali specifiche attività attraverso la destinazione degli stessi

PROPOSTA

La presente proposta consiste nel destinare *-analogamente a quanto avviene per le somme espressamente richiamate dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177-* anche i proventi delle somme versate dai contravventori per l'estinzione dei reati accertati nell'esplicamento della propria attività di vigilanza e contrasto ai reati ambientali del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA), attraverso le proprie articolazioni dipendenti, sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, vincolando l'impiego delle stesse al comparto di specialità. In tal modo, integrando la previsione di impiego già finalizzata a provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale, con quella più generale di prevenzione, vigilanza e contrasto ai reati ambientali, al traffico illecito di rifiuti ed al "danno ambientale".

La modifica proposta non comporterebbe ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ed assicurerebbe maggiori disponibilità al Comparto di Specialità per l'esplicazione delle proprie attività, costituendo di fatto un'amplificazione diretta ed un volano al contrasto della

criminalità ambientale, con dirette ricadute sul territorio.

Il comma 4 del medesimo articolo 2, infine, interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse. La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana. In generale, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti. A tale fini è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro

I dati prodotti dalle analisi di TRAFFIC (programma congiunto di WWF e IUCN che monitora i commerci legali ed illegali di specie selvatiche) riportano un aumento significativo di quasi 10% dei sequestri di flora e fauna selvatici illegali effettuati nell'areale europeo. I dati ottenuti esclusivamente dai sequestri delle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo (Convenzione di Washington) evidenziano con puntualità una pratica ancora molto diffusa di un commercio insostenibile che mina la sopravvivenza di migliaia di specie. Purtroppo tale pratica è molto diffusa nel nostro paese con particolare attenzione ai luoghi più succubi da fenomeni criminali ed in cui determinati animali, per lo più grandi predatori, rettili e primati divengono una forma di status da esibire come dimostrazione di forza da parte dei vertici delle cosche. Evidenziata quindi la pericolosità di tali atteggiamenti e convinti che agli animali sequestrati, compatibilmente con le disponibilità, debba essere concessa la dignità di vivere la propria esistenza, questa APCSM è perfettamente in linea con la previsione di ripartire il fondo (art. 1, co. 663 L. 29 dicembre 2022, n. 197) su base pluriennale al fine di ottimizzare l'attività di programmazione su più esercizi finanziari.

dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione del fondo su base pluriennale risulta così funzionale ad ottimizzare l'attività di programmazione, tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari.

** il presente documento, presentato e votato all'unanimità della segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri è trasmesso alla Commissione affari costituzionali, in risposta alla richiesta di un contributo scritto del 2 maggio 2024.*

Il Segretario Generale
Massimiliano ZETTI

-originale firmato agli atti